

Comune di Nocera Superiore

Regolamento

APPLICAZIONE del CANONE per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca, sospensione, modifica e decadenza della concessione/autorizzazione.
- Rinuncia
- Art.12 Occupazioni abusive
- Art.13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art.14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art.15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Art.16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17 Oggetto del canone

Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 19 Durata delle occupazioni

Art. 20 Suddivisione del territorio comunale

Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base

Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

Art. 23 Criteri particolari di determinazione del canone - occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 24 Agevolazioni

Art. 25 Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 26 Esenzioni dal canone

Art. 27 Sanzioni

Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 29 Funzionario responsabile

Art. 30 Disciplina transitoria

Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 51 del 13/09/1999.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- q occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- q occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- q occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- q occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- q occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

2. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni "suolo pubblico", e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2
Concessioni / Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi. **Il rilascio del provvedimento autorizzativo deve, in ogni caso, precedere l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

3. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

3. L'originale della domanda, in carta legale, deve essere corredata di due copie in carta semplice da indirizzare, per i pareri, all'ufficio tecnico ed al comando di polizia locale.

4. Per le occupazioni temporanee, ove non viene rilasciata alcuna autorizzazione, l'obbligo è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 21, da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 90 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30

giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al responsabile del settore Entrate e Tributi per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa in uno alla determinazione analitica del canone di concessione per l'emissione del relativo provvedimento. La nota relativa al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del settore Entrate e Tributi previo consegna da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- eventuale deposito cauzionale
- quietanza dell'avvenuto versamento del canone.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. Le concessioni/autorizzazioni vengono sempre rilasciate fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 11

Revoca, sospensione, modifica e decadenza della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
2. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
3. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'amministrazione comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché alla adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
7. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.
8. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
9. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento e/o del mancato versamento, nei termini previsti per legge, a seguito di notifica di avvisi di ingiunzione di pagamento da parte dell'ufficio.
10. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò l'ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 12
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza di cui all'art. 16 per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui al richiamato art. 16 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato, da parte dell'ufficio comunale competenze, un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Art. 13
Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14
Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Le autorizzazioni/concessioni si intendono automaticamente rinnovate con il versamento del canone per l'anno di competenza.

Art. 15
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in due categorie in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA
PIAZZA MATERDOMINI, PIAZZA FILAURO, PIAZZA MAZZINI, PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE, PIAZZETTA GUARNACCIA, PIAZZETTA SAN CIRO, PIAZZETTA LPETTI, PIAZZA A.MORO, PIAZZA DEL SANTUARIO
VIA PARETI, VIA PUCCIANO, VIA PECORARI, VIA S.MARIA MAGGIORE, VIA ROMA, VIA S.PIETRO, VIA PORTAROMANA, VIA GROTTI, VIA S.ORNATO, VIA S.CLEMENTE, VIA IROMA, VIA UNGARI, VIA CROCE MALLONI, VIA CAMPANIA, VIA RISORGIMENTO, VIA CAVOUR, VIA NAZIONALE, CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI, VIA TRIESTE, VIA PETROSINO, VIA DE GASPERI, VIALE EUROPA, VIA V. RUSSO, VIA KENNEDY, VIA G. GARIBALDI, VIA DELLA LIBERTÀ, VIA INDIPENDENZA, VIA DON BOSCO, VIA NICOTERA, VIA ORLANDO, VIA SPAGNUOLO, VIA RICCO, VIALE CROCE, VIA CIMITERO, VIA NUOVO CIMITERO, VIA TAVERNE, VIA FIRENZE VIALE DEL SANTUARIO

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA
TUTTE LE STRADE NON RIENTRANTI NELLA PRIMA CATEGORIA

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo



I categoria	II categoria
€ 3,50	€ 1,75

Occupazione del suolo per mercato settimanale

Assegnatari di posto fisso	€ 0,62 (dedotto di tutte le riduzioni)
----------------------------	--

Spuntisti	€ 1,22 (dedotto di tutte le riduzioni)
-----------	--

(La tariffa si riferisce al mq. per giorno)

La riscossione, per gli assegnatari di posto fisso, avviene in due rate anticipate semestrali.

La riscossione per gli spuntisti avviene giornalmente ed è effettuata dagli addetti del comando di polizia locale che provvedono anche ai relativi controlli.

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

I categoria	II categoria
€ 0,60	€ 0,30

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

€ 4,00	€ 2,00
--------	--------

Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, giostre e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comprensiva di tutte le agevolazioni)

€ 0,60 € 0,30

Occupazioni con autovetture o autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune

€ 1,75 € 0,88

Occupazioni di suolo pubblico nella parte antistante gli esercizi commerciali

€ 0,15 € 0,08

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura del canone è rapportata a giorni uno.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Occupazioni di suolo permanente

(canone a/canone)
€ 35,00 ~~✓~~ € 17,50

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

€ 6,00 € 3,00

Passi carrabili o pedonali

€ 17,00 € 8,50

Passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione carburante

€ 35,00 € 17,50

Occupazioni di suolo pubblico nella parte antistante gli esercizi commerciali

€ 11,00 € 5,50

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con vasche collegate alla fognatura comunale

UNA TANTUM all'atto della richiesta di allacciamento	Euro 250,00
Quota annua per i metri effettivi occupati (al metro)	Euro 6,00

Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti(annuale)Euro 100,00

Occupazioni di spazi con apparecchi automatici per la distribuzione di merce in genere

€ 20,00 € 15,00

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone salvo richiesta di divieto di sosta da parte dell'istante per il quale è dovuto lo stesso canone dei passi carrabili.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione e si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte del marciapiede o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate per lavori da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi il canone determinato in base al numero complessivo delle utenze esistenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, ove esistente, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie è determinata in modo standard e il canone dovuto è quello di cui al precedente art. 21.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 15, corrispondente al singolo posto - auto. Non è

soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, giostre, ecc. la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 4 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 23

Criteri particolari di determinazione del canone

Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in Euro 0,77 per atterrite.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24 **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 21 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50 %
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50 %
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, dell' 80%

Art. 25 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone può essere effettuato mediante:

- ☐ versamento diretto alla tesoreria del comune;
- ☐ su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- ☐ mediante sistema bancario;
- ☐ per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (concessionario per la liquidazione, accertamento e riscossione).

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori ad E 1.000,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto, 30 ottobre.

4. Il termine di pagamento annuale è fissato al 30 aprile dell'anno di competenza.

Art. 26 **Esenzioni del canone**

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio itinerante solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo sempre che la sosta non ecceda i 60 minuti;

- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, sempre che la durata non sia superiore ad un'ora;
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- f) Occupazione effettuate per manifestazioni ed iniziative istituzionali, politiche, culturali, sportive, assistenziali, celebrative-religiose, sempre che all'interno della manifestazione non si svolgono attività economiche e/o commerciali;
- g) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative patrocinate dal Comune non a scopo di lucro;
- h) Occupazioni di aree cimiteriali
- i) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 27 Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100 % del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data del 30 aprile. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50 % nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), ovvero, se non comminabili, quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e 471/472 e 473/97. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 28

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi/diffida, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone, sanzioni ed interessi. Non si procederà all'emissione di accertamenti per somme totali pari o inferiore ad Euro 10,00

3. La notifica degli avvisi/diffida deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere effettuata nei modi seguenti:

a) secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 46/99 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano la riscossione mediante ruolo da affidare all'agente di riscossione;

b) mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

6. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

7. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Su tali somme spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiore ad Euro 10,00.

Art. 29

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 30

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate automaticamente, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 31

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.